



CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
ROMA, 15/05/2019

VERBALE APPROVAZIONE STATUTO

Il Consiglio Direttivo Nazionale riunitosi a Roma in Via delle Case Rosse, 23 00131 ha approvato e condiviso le modifiche apportate allo statuto ENTE BILATERALE ITALIA E.B.I.

Data la quantità delle modifiche viene redatto un nuovo statuto che annulla e sostituisce il precedente registrato in data 31 luglio 2014 presso l'Agencia delle Entrate al n. 5031 serie 3.

Il Presidente



ENTE BILATERALE ITALIA
Via delle Case Rosse, 23 00131 Roma
Tel. 06 41405963 – mail: ebi-italia@pec.it
C.F. 97808210583

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 15 MAG. 2019
al n. 2184 serie 3 versate € 200,00
(Euro Suocerto/oo)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Fabio Ignaccolo)

IL DIRETTORE

L'Addetto
MEZZA CARIA





STATUTO DELL'ENTE BILATERALE ITALIA

Art. 1 – Denominazione, costituzione dell'Ente Bilaterale Italia e qualifica di Soci

E' stato costituito in Roma, in Via delle Case Rosse 23, il 10 Luglio 2014 l'Ente Bilaterale Italia, di seguito denominato E.B.I. con atto registrato n. 5031 serie 3 il 31 Luglio 2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma.

Costituiscono l'E.B.I. le Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei lavoratori FISMIC CONFISAL, FILCOM FISMIC, SALA FISMIC, FISMIC COLF, FIS FISMIC tutte aderenti alla Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori; l'UNIONE NAZIONALE IMPRENDITORI, denominata UNI; POWER GIOB Srl; FEDERAZIONE NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO, denominata FE.NA.DI.L.; e l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO, denominata ASSIDAT.

Art. 2 – Sede e durata

L'E.B.I. ha sede in Roma, in Via Case Rosse 23. Ha durata illimitata. Codice fiscale 97808210583 e P.Iva 13211301000.

Art. 3 – Scopi e finalità dell'Ente Bilaterale

1. L'Ente, di seguito denominato E.B.I., non ha fini di lucro ed esclude tassativamente qualsiasi operazione di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ENTE stesso, salvo che la destinazione e la distribuzione siano oggetto di specifico indirizzo di Legge.
2. Ha per finalità quella di portare avanti quanto disposto nei CCCNL di riferimento che contengono esplicito richiamo all'E.B.I. e di rappresentare a livello nazionale tutti gli Enti Bilaterali Regionali e territoriali;
3. Inoltre l'E.B.I. assolve ai compiti sotto elencati:
 - a) Promuovere studi e ricerche sui settori, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione professionale;
 - b) Monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nei settori, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione;
 - c) Realizzare il monitoraggio dell'andamento delle Imprese dei settori e gli opportuni raccordi con sistemi nazionali e regionali di Formazione Professionale;
 - d) Promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e recepire quanto emerge in materia dalla contrattazione collettiva, al fine di diffondere nei luoghi di lavoro le migliori pratiche in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro;
 - e) Recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche;
 - f) Organizzare seminari, work team, esperienze anche transazionali per diffondere la cultura della prevenzione;
 - g) Attuare quanto previsto dai CCCNL in materia di Welfare Integrativo a favore dei lavoratori, con l'obiettivo di ridurre l'impatto negativo sulla loro qualità della vita dovuto alla continua contrazione dell'assistenza e della previdenza pubblica e di migliorare, di conseguenza, la disponibilità alla partecipazione alla vita dell'impresa da parte del lavoratore, in modo di cooperare alla crescita di produttività e di competitività del sistema produttivo nazionale;
 - h) Monitorare lo stato dell'occupazione, con particolare riguardo a quella femminile, giovanile e delle fasce di età che necessitano di maggiore protezione sociale, anche allo scopo di incrociare la domanda con l'offerta di lavoro soprattutto per i giovani e di recuperare al lavoro attivo gli ultra quarantenni che il lavoro lo hanno perso per effetto della crisi economica;
 - i) Attuare gli altri compiti che le Parti, nella contrattazione collettiva nazionale, decideranno di attribuire all'E.B.I.;
 - j) Seguire costantemente l'evolversi della Contrattazione Collettiva, anche al fine di offrire alle Parti contraenti soluzioni originali per una sempre più efficace evoluzione partecipativa del sistema di relazioni sindacali;
 - k) Individuare le opportune soluzioni previste dai CCCNL volte a diffondere la bilateralità sul territorio nazionale, anche utilizzando in forma mutualistica i diritti sindacali previsti dalla Legge e regolamentate dai CCCNL;
 - l) Promuovere la costituzione e l'avviamento degli Enti Bilaterali Regionali e territoriali, proponendo ed offrendo metodologie e servizi;
 - m) Coordinare le attività degli Enti Bilaterali Regionali e territoriali;
 - n) Presiedere sull'attività degli Enti Bilaterali Regionali e territoriali e deciderne lo scioglimento in caso di attività in contrasto con il presente Statuto;
 - o) In particolare l'E.B.I. fornisce alle Aziende aderenti ed ai lavoratori servizio di certificazione dei contratti di appalto e di lavoro, conciliazione, e tutti gli altri servizi che può fornire un ente bilaterale;
 - p) Fornire formazione professionale ai lavoratori e alle imprese in materia di sicurezza sul lavoro attraverso il portale FISMIC.



Art. 4 – Soci

1. Sono soci dell'E.B.I. le Associazioni Nazionali dei datori di lavoro e le Organizzazioni nazionali dei Sindacati dei lavoratori che aderiscono allo stesso e già citati all'Art. 1 del presente Statuto;
2. Ogni Socio versa una quota pari a 5.000 Euro una tantum per aderire all'Ente;

Art. 5 – Aziende Affiliate

1. Le Aziende affiliate all'E.B.I. versano mensilmente una quota definita nello 1 % della paga base più contingenza di ciascun dipendente utilizzando il mod. DM10 dell'INPS o direttamente con versamento equivalente sul c/c dell'Ente;
2. Le Aziende affiliate hanno diritto di voto per il tramite delle Associazioni datoriali di riferimento, ma hanno diritto di avere tutti i servizi dell'E.B.I. ed i lavoratori possono godere delle prestazioni di Welfare integrativo previste dai CCNL, seguendo le procedure ivi previste;
3. Inoltre le Aziende affiliate entrano di diritto nelle attività degli Enti Bilaterali Regionali e territoriali dell'E.B.I.;
Infine le Aziende affiliate parteciperanno a tutte le attività di convegni e di work shop promosse dall'E.B.I. sul territorio.

Art. 6 – Organi dell'Ente

Sono Organi dell'ENTE:

- Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- il Vicepresidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.7 – Assemblea generale dei Soci

1. L'assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'E.B.I. ed è composta da 20 componenti effettivi, di cui 10 nominati dalle Associazioni Nazionali dei Datori di Lavoro e 10 nominati dalle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori, firmatarie dei CCCNL.
2. La nomina di ciascun componente è a carattere fiduciario. L'Organizzazione che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata mediante nomina da parte dell'Associazione/Organizzazione di appartenenza. La durata delle nomine è di quattro anni, rinnovabili.
3. Ogni componente ha diritto ad un voto.
4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. E' convocata dal Presidente, d'intesa con il Vicepresidente, oppure su richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 1/3 dei suoi componenti.
5. Nel proprio ambito l'Assemblea dei Soci nomina, ad ogni riunione, un Segretario.
6. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Chi presiede l'assemblea ne constata la regolarità della costituzione. Al termine dell'assemblea viene approvato il verbale redatto dal Segretario. Il verbale sarà inviato ai soci.
7. L'Assemblea generale dei Soci delibera sulle seguenti materie:
 - elezione del Presidente e del Vicepresidente;
 - approvazione del rendiconto economico e finanziario;
 - relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'E.B.I.;
 - definizione delle linee di indirizzo di attività;
 - presa d'atto della revoca o sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori;
 - approvazione dei verbali delle sedute;
 - trasformazione o scioglimento dell'E.B.I.;
 - nomina dei liquidatori;
 - devoluzione dei beni dell'E.B.I.
8. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e della relazione relativa.
9. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo mail, da inviare ai Soci almeno dieci giorni prima della data della riunione.
10. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti su ogni materia di competenza, salvo dove espressamente previsto in modo difforme dal Codice Civile.



Art. 8 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente; essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo medesimo.
2. La carica di Presidente è affidata all'Organizzazione Sindacale Fismic Confasal e quella di Vice presidente alle Associazioni Datoriali. Le cariche di Presidente e Vice presidente degli Enti Bilaterali Regionali e territoriali saranno alternativamente ricoperte da un rappresentante delle Associazioni dei Datori di Lavoro e delle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati firmatari dei CCCNL.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'E.B.I. e lo rappresenta in giudizio.
4. Il Presidente d'intesa con il Vicepresidente sovrintende al funzionamento dell'E.B.I. e svolge ogni altro compito che venga a lui delegato dal Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente d'intesa con il Vicepresidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 componenti effettivi, per ciascuna delle Parti firmatarie del CCNL. La nomina di ciascun componente è a carattere fiduciario.
L'associazione che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza. La durata delle nomine è di quattro anni.
2. Ogni componente effettivo ha diritto ad un voto. Qualora uno dei componenti effettivi sia impossibilitato a partecipare può delegare la partecipazione al Consiglio Direttivo.
3. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo spettano i poteri di:
 - a) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea;
 - b) assicurare la gestione dei mezzi finanziari di cui all'art. 12, deliberando, in particolare, su tutte le materie destinate alla sua competenza dal Regolamento medesimo;
 - c) promuovere progetti coerenti con le finalità dell'E.B.I., coinvolgendo dove possibile gli Enti Bilaterali regionali e territoriali e le istituzioni;
 - d) attuare le decisioni dell'Assemblea;
 - e) ratifica le richieste di adesione;
 - f) approvazione e modifiche dello statuto dell'E.B.I.;
 - g) approvazione e/o modifica del Regolamento dell'E.B.I.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente, ritenga necessario convocarlo ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
5. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e di eventuale documentazione sono fatte mediante avviso a mezzo mail da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente.
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate, di norma, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti.
8. Il Consiglio Direttivo nomina, ad ogni riunione, un Segretario, che provvede a redigere il verbale dell'incontro, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva.
9. Autorizza gli Enti bilaterali regionali e territoriali ad aprire presso gli istituti bancari dei conti correnti a firma congiunta ed interviene in caso di irregolarità amministrative ed organizzative gravi per disporre il blocco.
10. Verifica, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni contenute nei rendiconti, ed in generale nei documenti relativi all'andamento della gestione economica finanziaria degli Enti Bilaterali Regionali e territoriali;
11. Adotta misure di natura sanzionatoria, anche sotto il profilo economico, in caso di riscontro di inadempienze a cui gli Enti Bilaterali Regionali e territoriali non abbiano posto rimedio.
12. Effettua il coordinamento degli Enti Bilaterali Regionali e territoriali per quanto attiene il perseguimento delle finalità istituzionali;
13. Gli Enti Bilaterali Regionali e territoriali devono trasmettere ogni altro documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della propria gestione.
14. L'E.B.I ha poteri di controllo degli Enti Bilaterali Regionali e territoriali e di intervento in caso di inadempienza da parte degli stessi. I poteri di controllo si sostanziano nella possibilità di verificare, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni contenute nei rendiconti, ed in generale nei documenti relativi all'andamento della gestione economica finanziaria degli Enti Bilaterali Regionali e territoriali.

15. Compensi. Allo stato sono previsti esclusivamente rimborsi delle spese effettivamente sostenute. In caso di auspicato sviluppo delle attività, il Consiglio Direttivo determinerà l'ammontare dei compensi per i componenti degli organismi e potrà deliberare l'assunzione del personale necessario presso l'E.B.I. nazionale.

Art. 10 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre componenti effettivi: uno scelto dalla parte delle Associazioni dei Datori di Lavoro e uno dalla parte delle Organizzazioni nazionali sindacali dei Lavoratori. Il terzo componente sarà uno scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio stesso.
2. E' compito dell'Assemblea dei Soci la sostituzione dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo.
3. Al Collegio dei Revisori compete il controllo dell'attività di gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari dell'E.B.I. con ogni potere di accertamento e di ispezione.
4. In caso di irregolarità accertate, i componenti del Collegio riferiranno al Presidente e, se lo riterranno necessario, all'Assemblea dei Soci affinché assuma i provvedimenti di competenza.
5. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno una volta all'anno, in particolare in occasione della redazione del bilancio economico annuale dell'E.B.I.
6. Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle previste per la convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Comitato tecnico scientifico

Al fine di realizzare con efficacia quanto previsto dal presente Statuto l'E.B.I. potrà avvalersi delle competenze di un Comitato Tecnico Scientifico, che affiancherà gli Organismi Statutari.

Art. 12 – Mezzi Finanziari

1. L'E.B.I. è finanziato mediante le quote versate come previsto all'Art. 4.
2. L'E.B.I. potrà inoltre avvalersi delle entrate derivanti da:
 - contributi ed erogazioni liberali degli associati e di soggetti pubblici e privati;
 - proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi statutari dell'E.B.I.;
 - interessi e altri proventi maturati con le risorse finanziarie gestite dall'ENTE e dai beni acquistati con le sopradescritte risorse;
 - finanziamenti pubblici ricevuti a fronte della presentazione o candidatura a realizzare progetti ed attività;
 - eventuali proventi derivanti dalla sottoscrizione di accordi successivi definiti dai Soci Fondatori.

Art. 13 – Rapporti amministrativi

Il Consiglio Direttivo autorizza per iscritto l'apertura di conti correnti bancari intestati all'Enti bilaterali regionali e territoriali. In caso di irregolarità amministrative ed organizzative gravi, il Consiglio Direttivo dispone il blocco del conto corrente dell'Ente bilaterale regionale e territoriale che si è reso responsabile dei comportamenti non conformi e dispone l'immediata verifica della situazione contabile. Solo a valle di questa e con la consegna di un verbale sottoscritto dal Consiglio Direttivo di regolare conformità nella tenuta dei conti, l'Istituto Bancario, presso il quale è stato aperto il conto corrente, potrà iniziare ad operare nuovamente.

Il conto corrente deve essere intestato all'EBI e le persone autorizzate ad operare sul conto devono essere due e dovranno operare a firma congiunta, salvo deroga espressamente e preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo; in tal caso si potrà operare sul conto corrente intestato EBI anche a firma disgiunta.

Qualunque atto non conforme alle norme previste dal presente Statuto comporterà il blocco da parte di EBI nazionale dei conti correnti degli Enti bilaterali regionali e territoriali che si dovessero trovare in quella condizione.

Art. 14 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio e sull'attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 – Avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio sono accantonati nel fondo riserva a disposizione del Consiglio Direttivo per lo sviluppo dell'attività dell'ENTE, salvo diversa determinazione dei soci. Anche gli eventuali avanzi di gestione degli Enti Bilaterali Regionali e territoriali dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo dell'EBI.

Art. 16 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione di quanto previsto dallo statuto la competenza esclusiva è del Tribunale di Roma.

I Soci si impegnano a uniformare, anche attraverso la modifica del presente Statuto, il funzionamento e l'organizzazione dell'EBI in caso rilevanti modifiche eventualmente introdotte dalla futura contrattazione tra le Parti.

Gli organi dell'Ente non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi sindacali stipulati dalle Parti firmatarie dei CCCNL.

Roma, 8 maggio 2019

